



Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

ORDINANZA
COPIA
N. 146 del 28-07-2020

OGGETTO: FESTIVITÀ SAN BASSO 2020 - DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI E FALÒ.

IL SINDACO

Considerato che nella notte tra il 4 e il 5 agosto, festa del Santo Patrono, vengono solitamente accesi molti falò soprattutto sulle spiagge del litorale sud;

Visto che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni;

Ritenuto che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei residui dell'attività di accensione di fuochi e falò e per l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori;

Ritenuto, quindi, dover vietare sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò nella notte tra il 4 e 5 agosto c.a., anche tenuto conto dell'esigenza di evitare occasioni di assembramenti di persone, vietati a causa dell'epidemia da COVID-19;

Vista l'ordinanza balneare nr.1/2020 della Regione Molise;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti il Regolamento Comunale e lo Statuto

ORDINA

Sulle spiagge di pertinenza del Comune di Termoli è fatto divieto a chiunque di:

- detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione dei fuochi
- campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull'arenile residui sia organici che no, in special modo bottiglie di vetro dalle ore 08,00 del 4 agosto alle ore 08,00 del 5 agosto 2020;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e sul sito Istituzionale del Comune di Termoli e la comunicazione agli organi di stampa ai fini della massima divulgazione;

AVVISA

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, le violazioni delle disposizioni e prescrizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da € 50,00 a € 300,00.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Molise, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SINDACO
F.TO FRANCESCO ROBERTI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termoli,

IL SINDACO
FRANCESCO ROBERTI
